

COMUNE DI CASTELSARDO

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 22/02/2017

INDICE

Articolo 1 - DEFINIZIONE DI DEHORS

Articolo 2 - FINALITÀ

Articolo 3 – PERMESSI E AUTORIZZAZIONI - MODALITÀ PER LE RICHIESTE

Articolo 4 – FOTOGRAFIE

Articolo 5 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

Articolo 6 - CRITERI DI REALIZZAZIONE

Articolo 7 - TIPOLOGIE DELLE COPERTURE CONSENTITE

Articolo 8 – SANZIONI

Articolo 9 – NORME TRANSITORIE

Articolo 10 – DEROGHE

Articolo 11 – TASSA DI OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Allegato 1 – TIPOLOGIE DI COPERTURE AMMESSE

Allegato 2 – TIPOLOGIE DI COPERTURE NON AMMESSE

Allegato 3 – TIPOLOGIE DI DELIMITAZIONI VERDI

Allegato 4 – ALTRE TIPOLOGIE DI DELIMITAZIONI

Allegato 5 – AREE CONCEDIBILI, NON CONCEDIBILI E LIMITI DI OCCUPABILITA'

Allegato 6 – MODULO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI SUOLO PUBBLICO

Art. 1
DEFINIZIONE DI DEHORS

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a provvedimento autorizzativo unico, da rilasciarsi da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), che avvia le richieste e si interfaccia con le diverse amministrazioni coinvolte al fine del rilascio di pareri e/o autorizzazioni
2. Il dehors può essere concesso solo ad uso temporaneo, con eventuale struttura aperta o semichiusa, è autorizzato per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, ai sensi della L.R. 23/85, art. 15 c. 2, e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di Settimana santa bassa o di altri particolari eventi o iniziative, tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 240 giorni nell'anno solare. La proroga è concedibile soltanto per periodi in continuità rispetto a quello autorizzato. L'autorizzazione ha validità solo per il periodo indicato nel provvedimento.
3. La disciplina delle strutture permanenti, a suo tempo autorizzate su suolo pubblico, è regolata dalle norme transitorie del presente regolamento.
4. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche alle strutture, permanenti o temporanee, ubicate su area privata visibile dalla pubblica via.
5. Eventuali norme, contenute in regolamenti e/o altri provvedimenti comunali, in contrasto con quelle di cui al presente regolamento, sono da intendersi abrogate.

Art. 2
FINALITÀ

1. L'occupazione del suolo ed aree pubbliche (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato fronteggiante spazi pubblici) mediante dehors è disciplinata dal presente atto, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente della Città.
2. Il presente atto determina i criteri per l'inserimento ambientale dei nuovi dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento ed integra le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.

Art. 3
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI - MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1. La realizzazione dei dehors è soggetta a Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUAAP), da effettuarsi mediante Portale Telematico, secondo quanto disposto dalla normativa di settore e, in particolare, dalla L.R. n. 3/2008 e s.m.i. Sono fatte salve le disposizioni normative sovraordinate.
2. Al fine della collocazione del dehors è necessario che il richiedente verifichi personalmente le seguenti condizioni, imprescindibili per procedere con la presentazione della DUAAP:
 - 2.a - nel caso di proprietà di terzi dell'area su cui si colloca il dehors (di cui al precedente art. 1, c. 4), di avere regolare autorizzazione ad uso di area privata da parte del proprietario;
 - 2.b - nel caso di proprietà pubblica dell'area, o spazi privati soggetti ad uso pubblico, su cui si intende collocare il dehors, di avere ottenuto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico da allegare alla richiesta di installazione. L'autorizzazione di suolo pubblico avrà efficacia differita, ex art. 21 quater della L. 241/90, in quanto sarà efficace con il provvedimento unico autorizzativo installazione dehors.
3. La modalità per la presentazione di richiesta di autorizzazione è telematica sul portale Sardegna SUAP, e dovrà avere la seguente modulistica allegata:
 - a) DUAAP;
 - b) Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico di cui all'allegato 6 al presente Regolamento (richieste eventualmente presentate su moduli difformi saranno dichiarate improcedibili). Per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico sarà necessario il pagamento anticipato della TOSAP (rateizzabile solo previo deposito di idonea garanzia fideiussoria bancaria) ed idonea caparra (o fideiussione) a garanzia di eventuali danni arrecabili al patrimonio pubblico) ed assicurazione per R.C. per danni arrecabili dalla struttura a terzi.
 - c) A0-Check List per l'individuazione dei profili normativi inerenti l'intervento proposto;
 - d) C4 – Variazioni in attività esistenti;
 - e) F-13 – Comunicazioni interventi di edilizia libera;
 - f) B5 – Somministrazione;
 - g) E1 – Notifica Igienico-Sanitaria;
 - h) Elaborato grafico, a firma di tecnico abilitato, contenente:
 - h.1 – estratto della mappa catastale;
 - h.2 – estratto dello strumento urbanistico generale vigente in scala 1:2000 o 1:5000;
 - h.3 – planimetria in scala 1:100 per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata (indicazione delle quote planoaltimetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e caditoie, degli elementi di arredo urbano, della disciplina di sosta, e delle fermate dei mezzi pubblici) con l'indicazione dell'area occupata dal nuovo dehors, mediante tratteggio o retino non coprente con le relative dimensioni, e la disposizione degli arredi (tavoli e sedute);

- h.4 - relazione tecnica descrittiva con schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, sistemi di illuminazione, se previsti, delimitazioni, fioriere, e ogni altro elemento previsto nell'arredo);
- h.5 - documentazione fotografica a colori, frontali o laterali del luogo dove il dehor dovrà essere inserito, e foto simulazione del dehor;
- h.6 - Eventuale nulla osta del proprietario (o dell'amministratore), qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o su area privata, e degli esercizi adiacenti se l'area occupata sconfinava nei tratti fronteggianti questi ultimi;
- h. 7 - In caso di rinnovo, autocertificazione dei versamenti effettuati per la tassa dovuta per l'occupazione delle aree pubbliche relativi al periodo della precedente autorizzazione.
- 4.** Per quanto riguarda la realizzazione dei dehors con i soli elementi di arredo (tavolini, sedie e ombrelloni, senza pedana e/o copertura), la DUAAP sarà ad immediato avvio, previa, presentazione della documentazione di cui al comma precedente e verifica, attraverso il modulo A0 - Check List, per l'individuazione dei profili normativi inerenti l'intervento proposto, nelle aree sottoposte ad eventuali vincoli.
- 5.** Per quanto riguarda la realizzazione di strutture precarie ed amovibili, che prevedano anche strutture di ombreggio e/o pedane, la DUAAP seguirà la procedura di cui all'art. 1, commi 24-25 della L.R. n° 3/2008 e s.m.i (Conferenza di Servizi), ad eccezione dello smontaggio e rimontaggio delle strutture stagionali già dotate di autorizzazione paesaggistica.
- 6.** L'Amministrazione Comunale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, può chiedere l'impegno all'interessato a realizzare interventi di migliorie del suolo pubblico di tipo definitivo e conseguentemente a restituire, al momento della rimozione del dehors, il suolo sistemato con dette migliorie.
- 7.** In occasione di rinnovo della domanda di occupazione delle aree pubbliche, ove si intenda reinstallare il dehors già precedentemente autorizzato ai sensi del presente regolamento, il titolare dell'esercizio dichiara la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato; in tal caso non dovrà produrre la documentazione elencata nel comma 3, ad eccezione della domanda di cui all'allegato 4 e le foto di cui al successivo art. 4.
- 7.a** La concessione all'occupazione di suolo pubblico non potrà essere rilasciata ai soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano debiti pendenti nei confronti del Comune di Castelsardo, per tributi, oneri concessori, sanzioni, ecc. o, in presenza di piano di rateizzazione, se tali soggetti non abbiano adempiuto al pagamento di due ratei. Sarà cura dell'ufficio procedente, accertare l'inesistenza di tale situazione debitoria, prima del rilascio del provvedimento di concessione del suolo pubblico.
- 8.** Allo scadere del periodo autorizzato con il Provvedimento Autorizzativo Unico ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

9. La reiterata denuncia, oltre alla seconda, da parte dell'Autorità comunale per incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria del dehors e degli elementi accessori, di cui all'art. 3 comma 3 lettera g punto 7 e comma 4 lettera j punto 3, o la denuncia per mancanza di utilizzo continuativo, comporterà la revoca del Provvedimento Autorizzativo Unico ed atti di assenso e pareri allegati.

Art. 4 FOTOGRAFIE

1. Entro 10 giorni dalla data di installazione del dehors, dovrà essere inserita nella pratica digitale Sardegna SUAP di presentazione DUAAP, documentazione fotografica degli elementi installati consistente in almeno quattro foto digitali, con quattro differenti angoli visuali.

Art. 5 CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. Il suolo pubblico per l'installazione di dehors (anche semplicemente tavolini e sedie senza ombreggio) è concesso, di norma, in posizione frontale alla proiezione prospettica del pubblico esercizio e, di norma, deve essere costituito da un unico poligono. Stante la particolarità del centro storico, in tale area, sono ammissibili limitate deroghe.
2. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:
- a) in prossimità di incrocio il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli (art. 20 del "Nuovo Codice della Strada");
 - b) non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone ZTL e nelle aree pedonali, purché non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati;
 - c) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - d) qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;
 - e) nell'installazione dei dehors deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali minimo di metri due e nel caso dei porticati si deve assicurare al movimento pedonale uno spazio pari almeno alla metà della sezione trasversale utile con un minimo di metri due; quando il marciapiede è inferiore a metri due deve essere lasciato uno spazio per il flusso pedonale pari alla larghezza del marciapiede stesso. Nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, l'amministrazione comunale, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga a quanto precedentemente indicato, a condizione che sia garantita una adeguata zona per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria di almeno metri 1,20.
 - f) qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione dei tavolini può essere prolungata negli spazi fronteggianti edifici adiacenti, in caso di interferenze (balconi, porte, finestre) mantenendosi ad una distanza non inferiore a mt

2,00, salvo il nulla osta dei proprietari (ed eventualmente anche degli inquilini) dei medesimi e nei limiti di superficie di cui al commi successivi.

3. Il dehors non è ammissibile in aree o a ridosso delle medesime destinate a chiosco.
4. Qualora il dehors sia posizionato nella sede stradale deve essere prevista adeguata segnalazione luminosa (art. 21 del “Nuovo Codice della Strada”).
5. Non sono concedibili per la loro vocazione alla fruizione pubblica , per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, le seguenti aree:
 - a) loggiati pubblici;
 - b) sagrati;
 - c) giardini pubblici e parchi urbani;
 - d) discese a mare;
 - e) piste ciclabili;
6. Aree concedibili e non concedibili, limiti percentuali di occupabilità in aree particolarmente sensibili, sono disciplinati dall'allegato 5, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
7. Il punto più distante del suolo pubblico autorizzato non deve essere posto ad una distanza superiore a 50 metri dall'accesso più vicino dell'esercizio pubblico o dal luogo nel quale vengono preparati alimenti e bevande.
8. Negli spazi pubblici in cui siano presenti sedute, panchine, aiuole, scalinate, ed altri elementi di arredo urbano, dovrà essere garantita una fascia di rispetto di metri 2.
9. La superficie massima autorizzabile a ciascun esercizio pubblico, purchè abbia almeno mq 10 di superficie di somministrazione interna, non può essere superiore al 100% della superficie del locale di categoria catastale commerciale e non oltre la superficie massima di mq 60.
10. Nell'ipotesi di richiesta di più domande da parte di soggetti concorrenti, che, in tutto o in parte, riguardino la medesima area, si procederà ad autorizzare ai singoli pubblici esercizi le parti di suolo immediatamente frontali ai rispettivi locali. Nei casi in cui non si verifichi tale condizione o per le superfici restanti, si autorizzeranno le richieste concorrenti in proporzione alla superficie delle relative unità immobiliari censite con categoria catastale commerciale.

Art. 6

CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. Delimitazione dell'area del dehors:
 - a) L'area concessa per la realizzazione dei dehors deve essere preventivamente individuata e delimitata con la collaborazione degli incaricati comunali.

- b)** Nelle zone pedonali non è ammessa l'installazione di attrezzature per delimitare l'area concessa che ostacolano il transito dei pedoni .
- c)** Nelle zone a traffico limitato può essere consentita la delimitazione realizzata con pannelli, grigliati in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, in cristallo di altezza massima cm. 100 oppure con una barriera costituita da un esile telaio in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e vetro di sicurezza, trasparente ed incolore, di altezza massima cm. 180.
- d)** Nelle altre zone sono consentite anche delimitazioni verdi continue di altezza totale massima cm. 150 realizzate con vasi ravvicinati in terracotta, ovvero in legno, ovvero in materiale plastico, ovvero in acciaio acidato o verniciato a polveri di colore grafite e siepe; la siepe deve essere tenuta a regola d'arte con forme, materiali e dimensioni descritti negli elaborati di progetto. Per motivi di igiene o come protezione dai venti può essere collocata posteriormente alla siepe una barriera, di altezza massima cm. 180, costituita da un esile telaio in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e vetro di sicurezza, trasparente ed incolore. Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare il dehors con una siepe la delimitazione può essere realizzata con soli pannelli grigliati in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, di altezza massima cm. 100, e/o con una barriera di altezza massima cm. 180, costituita da un esile telaio in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e vetro di sicurezza, trasparente ed incolore.

2. Pavimentazione dell'area del dehors:

- a)** non è consentita l'installazione di pedane nel centro storico, salvo casi eccezionali, legati alle pendenze, in cui potrà essere valutata l'eventuale deroga;
- b)** nelle zone a traffico limitato, pavimentate con materiale lapideo, il suolo deve essere lasciato in vista. In presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana realizzata esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, con esclusione di altri materiali. Non sono ammesse pedane con profondità inferiore a metri 1,50.
- c)** Nelle altre zone, nelle porzioni di area autorizzate, sono ammesse le pedane purché risultino semplicemente appoggiate e, se localizzate in spazi alberati con pavimentazione permeabile, devono risultare sollevate (fatta salva l'eliminazione delle barriere architettoniche) e permettere il deflusso dell'acqua piovana nel terreno sottostante. Tutte le pedane devono essere realizzate in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente. La pedana non deve interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti. Non sono comunque ammesse pedane con profondità inferiore a metri 1,50.

3. Elementi di arredo dell'area del dehors:

- a)** Nei dehors, gli elementi di arredo, che devono presentare omogeneità compositiva (tavoli, sedute, gettacarta, ecc.), devono essere realizzati con arredi mobili in legno, vimini (in casi particolari può essere ammesso il ratan, purché preventivamente specificamente autorizzato) e/o metallo opaco (escluso l'alluminio) con sedute preferibilmente in tela vestite con tessuti chiari, adottando strutture leggere, forme e materiali tradizionali con esclusione delle strutture in materiale plastico e con colori e toni naturali in armonia con il contesto.
- b)** l'illuminazione del dehors non deve creare abbagliamento alla circolazione veicolare e pedonale e deve risultare in armonia con il dehors ed il contesto che lo ospita.

- c) L'elemento verticale di perimetrazione dell'area in concessione deve essere realizzato con materiale traslucido tale da non impedire la visibilità interna. Considerata la particolare posizione geografica e l'esposizione ai forti venti di maestrale, tramontana e grecale, è ammessa l'installazione di **paraventi** in materiale traslucido, quale vetro, cristallo, plexiglass, dello spessore previsto dalla vigente normativa e di forma lineare abbinata anche a fioriere o panche. La schermatura deve essere del tipo leggero, amovibile, non ancorata al suolo e di facile rimozione e **di altezza non superiore a cm 180**. La struttura portante deve essere realizzata in legno, ferro o corten.
- d) La delimitazione delle aree concesse dovrà seguire un progetto armonico con gli elementi ombreggianti. È vietata la delimitazione con assi di legno verticali e orizzontali, e dello sfondo e tra l'elemento verticale di perimetrazione ed orizzontale di copertura non ci deve essere soluzione di continuità, nel senso che la proiezione dell'elemento verticale deve idealmente intersecare il perimetro dell'elemento orizzontale;
- e) Le fioriere e i vasi ornamentali dovranno essere abbinati con le altre componenti di arredo urbano di cui fanno parte e con l'ambiente circostante. La tipologia delle fioriere e dei vasi ornamentali dovrà essere realizzata con elementi modulari di forma semplice (pianta quadrata o rettangolare (lunghezza massima 60 -90 cm) di altezza da terra non superiore a circa 30 cm, stabili e movibili. Le fioriere dovranno essere realizzate con materiale lapideo, cotto, ferro o corten o, eventualmente, in materiale plastico se coordinate con analoghe fioriere pubbliche posizionate nelle vicinanze, con esclusione di annesse schermature di tipo grigliato o graticcio.

Art. 7

TIPOLOGIE DELLE COPERTURE CONSENTITE

1. Le tipologie ammissibili nelle varie zone della Città sono:

a) Ombrelloni

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale o metallo, salvo che nel centro storico dove è prescritta la struttura in legno naturale, con palo centrale o laterale e telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda.

Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare libero uno spazio minimo di m. 1,00 o pari alla larghezza del marciapiede esistente se inferiore a m. 1,00.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio del dehors.

Sono ammesse esclusivamente le riproduzioni del marchio e del logo dell'attività o con denominazione dello stesso, nella parte esterna inferiore purché di dimensione contenute.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

b) Copertura a pergola

b.1) Pergola centinata Costituita da una struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite realizzata con montanti verticali non superiori a mm. 60x60, centinature a "T" mm. 60x60 e correnti Ø mm.14. La struttura della copertura, lievemente centinata, può essere completata con telo opaco, in tinta unita di colore bianco o crema. Tale tipologia è ammessa transitoriamente, ancora per un triennio, solo per le attività regolarmente autorizzate nel 2016.

b.2) Pergola a isola Costituita da una struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite realizzata con montanti verticali non superiori a mm. 60x60. La copertura è caratterizzata da leggeri tessuti a falde in tinta unita di colore opaco, bianco o crema, sostenuta da cavi in acciaio. il sistema di movimentazione del telo, ove presente, può essere manuale o motorizzata.

b.3) Pergola affiancata Costituita da una struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite realizzata con montanti verticali non superiori a mm. 60x60. La cui caratteristica è quella di essere in aderenza con il fabbricato. La copertura è caratterizzata da leggeri tessuti a falde in tinta unita di colore opaco, bianco o crema, sostenuta da cavi in acciaio. il sistema di movimentazione del telo, ove presente, può essere manuale o motorizzata.

Tali tipologie di strutture non possono abbassarsi al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio del dehors e m. 2,30 se trasversali al passaggio pedonale. **Non è consentita la realizzazione di teli verticali e/o mantovane sui lati. Nel centro storico sono ammesse solamente coperture in tessuto naturale.**

b.4) Pergola con vetrate. Costituita da una struttura in acciaio o alluminio verniciato e pareti, apribili su tutti i lati (con pannelli scorrevoli su binari paralleli o a soffietto), realizzate in vetro temperato senza profili perimetrali. Copertura piana o con falda leggermente inclinata, in tessuto o con moduli in alluminio verniciato, apribili manualmente o elettricamente.

c) Copertura con tende a pantalera o a bracci

Si presenta con due soluzioni:

c.1) con meccanismo a braccetti rotanti in acciaio verniciato a polveri di colore grafite;

c.2) con meccanismo a bracci estensibili. Costituite, in ambedue le tipologie, da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo.

È necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco o corda. **Nel centro storico sono ammesse solamente coperture in tessuto.**

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio del dehors e m. 2,30 se trasversali al passaggio pedonale.

d) Copertura a vela

Costituita da una struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite realizzata con montanti obliqui non superiori a mm. 60x60, i pilastri potranno avere una inclinazione non superiore ai 10°. La copertura a vela è caratterizzata da tessuti in tinta unita, di colore opaco, bianco o crema, sostenuta da cavi in acciaio. il sistema di movimentazione del telo può essere manuale o motorizzato. **Nel centro storico sono ammesse solamente coperture in tessuto**

2 Le tipologie **NON ammissibili** nelle varie zone della Città sono:

a) Copertura a padiglione.

Si presenta, di massima, con due soluzioni:

- piccoli moduli ripetuti di pianta quadrata e copertura a piramide, con struttura in acciaio zincato o verniciato
- a pianta varia, con struttura in acciaio, verniciato e/o in legno a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

b) Copertura a gazebo.

Soluzioni a gazebo con struttura in acciaio.

c) Capottina o doppia capottina.

Si può presentare con montanti centrali o con montanti laterali e con volta semicilindrica aperta o chiusa in testata

d) Pergola centinata.

Di cui al precedente art.1 lett. B.1 non è consentita per le nuove autorizzazioni

3 E' tassativamente vietato il fissaggio a terra (attraverso fori, tasselli, ecc.) delle strutture sulle pavimentazioni in pietra (lastricati, acciottolati, opus incertum, ecc.) o cemento architettonico, rigonato comunque pavimentate, in questi casi è consentito solo l'uso di adeguati contrappesi per le coperture ed i paraventi. E' consentito, previo specifico nulla osta dell'ufficio tecnico comunale al fine di escludere l'interferenza con sottoservizi, il fissaggio a terra solo in presenza di fondo stradale asfaltato o cementato. La violazione della norma contenuta in questo comma comporta, oltre al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio pubblico, la sanzione della decadenza dell'autorizzazione ottenuta ed il divieto di concessione di suolo pubblico al servizio della medesima struttura nel triennio successivo.

**Art. 8
SANZIONI**

L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con de hors:

- Non autorizzato;
- Che occupa una superficie eccedente rispetto a quella consentita;
- Che si protrae oltre i limiti temporali autorizzati;

comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada e l'applicazione delle misure previste dall'articolo 35 del DPR 380/2001.

Nelle stesse sanzioni incorrerà l'esercente che, pur in regola con le concessioni del suolo pubblico, realizzerà la struttura in modo difforme da quella autorizzata e/o non osserverà le prescrizioni contenute nel provvedimento unico autorizzativo.

L'occupazione del suolo pubblico abusiva e/o esercitata in modo irregolare di cui alle ipotesi sopraelencate, comporterà l'applicazione della TOSAP senza le agevolazioni in precedenza accordate ed il pagamento della tassa con le maggiorazioni previste per le occupazioni abusive dal relativo Regolamento Comunale.

Inoltre, nelle ipotesi sopra elencate, il Sindaco, qualora ricorrano motivi di sicurezza pubblica, potrà ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell'esercizio fino a pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o delle prestazioni di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta

di adempiere gli obblighi inerenti la pulizia ed il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

1.

Art. 9 NORME TRANSITORIE

1. Le richieste di suolo pubblico presentate antecedentemente alla data della seduta del Consiglio comunale di approvazione del presente regolamento sono improcedibili.
2. Le autorizzazioni a suo tempo concesse a titolo permanente ed installate per un periodo superiore a 180 giorni, decadranno entro il termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La tipologia di copertura a pergola centinata, di cui al precedente art. 7, c.1, lett. b.1, è ammessa, limitatamente alle strutture autorizzate nel 2016, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, salvo presentazione di modifiche rispetto al deors esistente, in questo caso l'adeguamento alla norma del presente regolamento sarà immediato.


Art. 10 DEROGHE

1. Sono possibili deroghe alle norme contenute nel presente Regolamento solo in presenza di progetto unitario di iniziativa o di regia pubblica esteso ad un ambito urbano omogeneo (via, piazza, ecc.) teso a valorizzare gli elementi caratteristici. Sono altresì ammesse deroghe, limitatamente alla tipologia ed ai criteri di realizzazione, in presenza di specifiche indicazioni della Soprintendenza riguardanti le aree assoggettate a vincolo monumentale.


Art. 11 TASSA DI OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

1. La posa dei deors su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta al pagamento della TOSAP e della TARI. Per i deors disciplinati dal presente Regolamento, compresi quelli a titolo permanente a suo tempo autorizzati, vengono applicate le tariffe previste dal Regolamento TOSAP. Coloro che versano l'intero importo al momento del rilascio dell'autorizzazione, per periodi superiori ai 30 giorni, hanno diritto di stipulare apposita convenzione beneficiando della ulteriore riduzione del 50% prevista dal D.Lgs 507/93 art. 45, c.8.


Allegato 1
TIPOLOGIE DI COPERTURE AMMESSE




7.B.2 PERGOLA
tipo isola




7.B.3 PERGOLA
affiancata




7.B.4 PERGOLA
con vetrata




7.B.4 PERGOLA
tipo vetrata a soffietto




7.A
OMBRELLONI



7.C.1
PANTALERA
BRACCETTI ROTANTI



7.C.2
PANTALERA
BRACCETTI ESTENSIBILI



7.D VELA


Allegato 2
TIPOLOGIE DI COPERTURE NON AMMESSE




7.d.1
DOPPIA CAPOTTINA
STRUTTURA CENTRALE




7.d.2
DOPPIA CAPOTTINA
MONTANTI PERIMETRALI



7.B.1
PERGOLA




7.2.A
COPERTURA A PADIGLIONE




7.2.B
COPERTURA A GAZEBO


Allegato 3
TIPOLOGIE DI DELIMITAZIONI VERDI



Allegato 4
ALTRE TIPOLOGIE DI DELIMITAZIONI



BARRIERA ACCIAIO E VETRO



RINGHIERA

Allegato 5

AREE CONCEDIBILI, NON CONCEDIBILI E LIMITI DI OCCUPABILITA'

Piazza Bastione superiore

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e, soprattutto, paesaggistico-panoramico è concedibile, salvaguardando uno spazio pedonale per il pubblico affaccio non inferiore a metri 2.00 dal parapetto perimetrale della cinta muraria monumentale, una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 50% fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussista sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente regolamento e in modo tale da garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazione nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e paesaggistico-panoramici.

Piazza Bastione inferiore

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e, soprattutto, paesaggistico-panoramico è concedibile, salvaguardando uno spazio pedonale e il pubblico affaccio non inferiore a metri 2.00 dal parapetto perimetrale della cinta muraria monumentale, una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 20% fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussista sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente regolamento e in modo tale da garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazione nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e paesaggistico-panoramici.

Piazzetta La Rosa

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico e simbolico è concedibile, salvaguardando uno spazio pedonale non inferiore a metri 1,50 dalle abitazioni, una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 50% fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussista sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente regolamento e in modo tale da garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazione nel contesto urbano e la tutela dei valori storico-architettonici e simbolici.

Piazza La Pianedda

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, quale luogo di aggregazione e per il transito dei pedoni, è concedibile, una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 25%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussista sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente regolamento e in modo tale da garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazione nel contesto urbano.

Piazza Nuova

In considerazione della sua vocazione ad ospitare manifestazioni di spettacolo e grandi eventi, alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, è concedibile, una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore a 60 mq, in più poligoni, ciascuno di dimensioni non superiori a 30 mq, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussista sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente regolamento e in modo tale da garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazione nel contesto urbano e la tutela dei valori simbolici e paesaggistico-panoramici.

Piazza della Misericordia

Spazio interamente non autorizzabile

Per la sua funzione di sagrato della chiesa di santa Maria delle Grazie, nonché per il suo valore storico–architettonico, monumentale e simbolico e nonché per l'occasionale utilizzo per attività ed eventi religiosi, istituzionali, culturali e di spettacolo l'area **non è concedibile**.

Piazza della Cattedrale

Spazio interamente non autorizzabile

Per la sua funzione di sagrato della cattedrale Sant'Antonio abate, nonché per il suo valore storico–architettonico, monumentale, paesaggistico-panoramico e simbolico e nonché per l'occasionale utilizzo per attività ed eventi religiosi, istituzionali, culturali e di spettacolo l'area **non è concedibile**.

Loggiato del palazzo Comunale

Area interamente non autorizzabile

Per la sua funzione di accesso alla sede storica, ed attuale, dell'Istituzione civica, per il suo valore storico – architettonico, monumentale, e simbolico, nonché per l'occasionale utilizzo per attività ed eventi istituzionali e culturali l'area **non è concedibile**.

Salita di accesso all'ingresso del castello dei Doria

Area interamente non autorizzabile

Per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per l'intenso transito dei pedoni diretti al MIM, per il suo valore storico–architettonico, monumentale e fortemente simbolico la salita che porta da via Marconi all'accesso sia della Sala XI del che all'ingresso principale del Castello e del Museo dell'Intreccio Mediterraneo **non è concedibile**.

La Loggetta

Area interamente non autorizzabile

Per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il suo valore storico–architettonico, monumentale, in quanto ingresso al centro storico e, soprattutto, per la necessità di salvaguardare l'affaccio panoramico ed evitare interferenze con la struttura del Castello dei Doria, tale spazio **non è concedibile**.

Piazza Novecentenario

Area interamente non autorizzabile

Per la sua vocazione alla fruizione pubblica, quale area di sosta al servizio del giardino, del parco giochi e delle attività balneari, nonché per il suo valore di aggregazione sociale e per i valori simbolici e paesaggistico-panoramici, nonché per la funzionalità ad ospitare eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi e di spettacolo l'area non è concedibile.

Pista ciclopedonale

Area interamente non autorizzabile

Per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni e delle biciclette, per il suo valore di aggregazione sociale e paesaggistico-panoramico l'area non è concedibile.

Allegato 5

MODULO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI SUOLO PUBBLICO

**Richiesta di concessione per l'occupazione temporanea di aree pubbliche
per installazione DEHORS**

Marca da bollo da € 16,00

AL COMUNE DI CASTELSARDO
Area Vigilanza Demografici e Attività Produttive
PEC: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA
CODICE FISCALE			
RESIDENTE A	VIA	C.A.P.	TELEFONO
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA		INDIRIZZO PEC (obbligatorio)	

In qualità di Rappresentante legale della: Società Impresa Individuale

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA		
SEDE LEGALE A	VIA	CAP	TELEFONO

Titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato:

--

Autorizzazione
<input type="checkbox"/> Licenza <input type="checkbox"/> DUAAP Numero _____ del _____

ai sensi del D. lgs n° 507/93, del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa, del Regolamento Comunale installazione Dehors (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 22/02/2017)

dichiara, consapevole degli effetti giuridici derivanti, di voler ricevere in via esclusiva tutti gli atti inerenti alla presente istanza, comunicazioni, richieste di integrazione ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., compresi i provvedimenti, alla propria casella PEC :

--

CHIEDE

Il RILASCIO di concessione del suolo pubblico in via _____
Con le seguenti DIMENSIONI

LUNGHEZZA _____ PROFONDITA' _____ SUPERFICIE _____

DAL GIORNO _____

AL GIORNO _____

A tal fine precisa che l'occupazione per l'installazione Dehor avrà le seguenti caratteristiche:

- TAVOLINI E SEDIE
- OMBRELLONI
- STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI
- PEDANA DI LIVELLAMENTO
- SARA' SITUATA SU
 - MARCIAPIEDE STRADA AREA PEDONALE PIAZZA
- Impegnerà area pubblica antistante altro edificio e/o altra attività produttiva NO SI (se SI, dovrà essere allegato idoneo nullaosta da parte del proprietario dell'immobile/esercente l'attività, corredato da copia di documento di identità dello stesso)
- Le strutture e attrezzature necessitano di fissaggio al suolo NO SI (N.B. l'eventuale autorizzazione alla manomissione prevista dal Regolamento per la manomissione del suolo pubblico comunale dovrà essere allegata alla DUAAP di installazione Dehors)

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato

- 1) di non avere morosità per tasse, sanzioni e tributi comunali nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Castelsardo;
- 2) che il suolo pubblico oggetto della presente richiesta è riferito ad un pubblico esercizio in regola con i pagamenti di suolo pubblico degli anni precedenti;
- 3) che l'installazione non rappresenterà essa stessa o per gli elementi di arredo di cui sarà eventualmente dotata, ostacolo o pericolo alla viabilità ed al traffico e sarà realizzata nel rispetto di tutte le normative vigenti;
- 4) che l'eventuale pedana sarà realizzata in modo da non costituire una barriera architettonica;
- 5) che sarà sempre consentita l'immediata rimozione, a cura e spesa dell'esercente, ove questa sia necessaria per ragioni di sicurezza, salute ed igiene pubblica, interesse pubblico;
- 6) che la presente richiesta di concessione é finalizzata al posizionamento di strutture amovibili (esclusivamente ombreggi, tavolini, sedie) e lo spazio concesso non potrà essere utilizzato per altri scopi, né la concessione potrà essere presentata ad altri uffici o Enti per finalità diverse (es. per posizionamento di strutture fisse). E' consentito **ESCLUSIVAMENTE** all'interno dell'area concessa posizionare espositori portamenù conformi alla tipologia estetica degli arredi;
- 7) che fino a diversa regolamentazione, le concessioni possono essere rilasciate nell'area antistante il locale e, in casi particolari, da valutarsi congiuntamente al Settore Polizia Locale (anche per quanto attiene il piano di evacuazione del traffico in zone con strade temporaneamente pedonali), su aree non antistanti il locale, nelle immediate vicinanze dello stesso, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di ridurre e/o ridimensionare, gli spazi concessi alla luce di nuove richieste avanzate da esercizi limitrofi e/o di ulteriori esigenze dell'Amministrazione. In ogni caso gli spazi disponibili saranno concessi in misura proporzionale alle richieste pervenute;
- 8) di essere informato che il ritiro dell'atto di concessione di suolo pubblico è subordinato al pagamento del canone calcolato secondo i parametri del Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa, ovvero devono essere preventivamente stabilite e concordate le modalità di tale pagamento;
- 9) che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella concessione comporterà l'immediata decadenza della stessa;
- 10) che la documentazione tecnica allegata a corredo della presente é conforme all' attuale stato di fatto dei luoghi;

che è consapevole che tutte le comunicazioni da parte del Comune avverranno esclusivamente via PEC verso l'indirizzo sopra indicato;

DICHIARA

Inoltre di assumere in proprio la responsabilità di tutti gli eventuali danni prodotti alle persone o cose derivanti dall'installazione e uso delle attrezzature installate, o comunque ad esse riconducibili, sollevando l'Amministrazione Comunale di Castelsardo da ogni e qualsiasi azione e pretesa risarcitoria.

Castelsardo lì _____

Firma _____

Allega i seguenti documenti Obbligatori alla presentazione dell'istanza:

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente/dichiarante;
- elaborato di inquadramento con evidenziata l'area di occupazione;
- rappresentazione grafica dell'area richiesta in concessione, in relazione alle dimensioni, all'inserimento della stessa nel contesto circostante (indicare la presenza di segnaletica, marciapiedi, attraversamenti pedonali, stalli riservati a particolari categorie, ecc.);
- documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
- nulla osta del proprietario dell'immobile/esercente l'attività (corredato da copia di documento di identità dello stesso) antistante l'occupazione;
- € 50,00 per diritti istruttoria sul 12510079 intestato al Comune di Castelsardo oppure c/c bancario IBAN IT08A010158512000000014453 relativo alle spese istruttorie di cui al punto 6 della deliberazione della G.C. n. 79 del 02.09.2013.

I seguenti allegati dovranno essere presentati prima del rilascio dell'autorizzazione all'installazione del dehors:

- ricevuta versamento pagamento anticipato della TOSAP (rateizzabile solo previo deposito di idonea garanzia fideiussoria bancaria);
- garanzia fideiussoria bancaria per rateizzazione TOSAP;
- cauzione da prestarsi anche attraverso fideiussione a garanzia di eventuali danni arrecabili al patrimonio pubblico ed assicurazione per R.C. per danni arrecabili dalla struttura a terzi.